

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA, ADIBITA A VERDE PUBBLICO, POSTA IN LOCALITA' PRATONI, IN SCANDICCI, PER STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA CELLULARE (Codice identificativo FI 453).

La presente scrittura privata tra: -----

A) - Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA 00975370487), d'ora in avanti denominato "Concedente", nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. e Ambiente del Comune di Scandicci, Ing. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo; -

B) - la Società CK Hutchison Networks Italia S.p.A., C.F. e P.IVA n. 11049880963, con sede legale in Largo Metropolitana n. 5 – 20017 Rho (MI), in persona dell'Ing. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis* e dell'ing. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*, i quali intervengono in qualità di Procuratori della Società suddetta, muniti degli occorrenti poteri come risulta:-----

- dalla Procura autenticata dal Notaio Dott. Luca Bollini, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 23795, Racc. n. 8274 del 30 aprile 2020, registrata all'agenzia delle Entrate di Milano 2, il 13 maggio 2020, al n. 30883, Serie 1T;-----

- dall'atto di trasferimento, a far data dal 31/12/2019, di ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete da Wind Tre S.p.A. a CK

Hutchison Networks Italia S.p.A. a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano

Rep. 9049 e Racc. 4853, Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano il

20/01/2020 al n. 3675 Serie 1T;-----

PREMESSO:

- in data 23/09/2004 è stata sottoscritta fra il Comune di Scandicci e la H3G

S.p.A., la Convenzione di Rep. n. 12946, Fasc. n. 811, registrata all'Agenzia

dell'Entrate di Firenze 2 in data 29/09/2014 al n. 100560 serie 2, relativa alla

Concessione in uso, a titolo temporaneo ed oneroso, della porzione di

terreno, della superficie di circa 220,00 mq., posta in località 'I Pratoni', nel

tratto di Viale Europa, ricadente in Catasto Terreni al Foglio n. 5, Particelle n.

968 e 977, identificata con codice sito FI 3203; -----

- la suddetta convenzione è stata sottoscritta con validità cinque anni a

decorrere dalla data del rilascio dell'Atto Unico S.U.A.P. n. 509 del

02/11/2004;-----

- in data 24/09/2010 è stata sottoscritta fra il Comune di Scandicci e la H3G

S.p.A., la Convenzione di Rep. n. 13117 Fasc. 982, registrata all'Agenzia

dell'Entrate di Firenze 1 in data 06/10/2010 al n. 455 serie 1 relativa alla

Concessione in uso, a titolo temporaneo ed oneroso, della medesima

porzione di terreno, come sopra individuata, con validità quinquennale fino al

01/11/2014;-----

- in data 16/04/2015 è stata sottoscritto fra il Comune di Scandicci e la H3G

S.p.A., il rinnovo della concessione in uso, a titolo temporaneo ed oneroso,

della porzione di terreno sopra individuata per il periodo dal 02/11/2014 al

01/11/2019 (registrato all'Agenzia dell'Entrate Firenze 1 in data 22/04/2015 -

Rep. n. 2601);-----

- che con Atto di fusione tra H3G S.p.A. e WIND Telecomunicazioni S.p.A., stipulato in data 09/11/2016 al rogito del Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 57141, Racc. n. 14616 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 05/12/2016 n. 51840 serie 1T, è stata costituita la Società Wind Tre S.p.A., subentrata ad H3G S.p.A. quale titolare della Convenzione in oggetto; come da lettera prot. n. 49773 del 26/10/2017;-----

- che con comunicazione Prot. n. 6602 del 10/02/2020 Wind Tre S.p.A. informa che con atto a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano (stipulato in data 31/12/2019, Rep. 9049 e Racc. 4853, Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano il 20/01/2020 al n. 3675 Serie 1T) la stessa società, a far data dal 31/12/2019, ha trasferito a CK Hutchinson Network Italia S.p.A. il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete comprensivo della concessione oggetto del presente atto;-----

- che essendo la succitata convenzione scaduta il giorno 01/11/2019, si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo esplicito della convenzione, al fine di disciplinare i rapporti fra il Comune di Scandicci e la Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A. relativamente al mantenimento della stazione radio base esistente all'interno di porzione di terreno sita in località 'I Pratoni', codice identificativo FI 453 (ex codice sito FI 3203);-----

- che con Determinazione del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. XXX del XX/XX/XXXX si è approvato il rinnovo della concessione in uso, alla Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A., a titolo temporaneo ed oneroso, della porzione di terreno in località 'I Pratoni' in Scandicci, per 8 (otto) anni, ovvero dal 02/11/2019 al 01/11/2027, come previsto dall'art. 26

bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci (così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2019);-----

- che l'impianto di telecomunicazioni denominato FI 453 (ex FI 3203) risulta essere della tipologia impianto "cositing", in quanto allo stato attuale è autorizzata la presenza di tre operatori di telefonia mobile sullo stesso palo;-----

- che, trattandosi di un impianto cositing, sulla base dell'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci, si applicherà un canone annuo pari a € 15.000,00 soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:-----

1) Il Comune di Scandicci, come sopra legalmente rappresentato, in qualità di Ente avente la piena disponibilità dell'area, adibita a verde pubblico, posta in località 'I Pratoni', nel tratto di Viale Europa, ricadente in Catasto Terreni al Foglio n. 5, Particelle n. 968 e 977, concede alla Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A., secondo le indicazioni del Regolamento COSAP, a titolo temporaneo ed oneroso, l'uso di una porzione della citata area, della superficie di circa mq. 220,00 su cui sono state installate le apparecchiature tecniche relative ad una Stazione Radio Base per diffusione e ricezione telefonica (nuovo codice sito FI 453 ex FI 3203).-----

Quanto sopra per l'installazione, il mantenimento e la gestione di un impianto di telecomunicazioni di CK Hutchinson Network Italia S.p.A. necessario alla diffusione e ricezione di segnali di telecomunicazioni per la gestione del servizio di pubblica utilità.-----

2) Il Concedente, per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazioni, consente alla Concessionaria di mantenere, all'interno dell'area concessa e fuori da essa, nella rimanente area di sua proprietà, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica, secondo i tracciati concordati con i Servizi Tecnici Comunali, restando inteso che le spese di alimentazione saranno a carico della Concessionaria stessa. -----

3) La Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria che dovessero risultare necessari al mantenimento del proprio impianto in condizioni ottimali. -----

4) Per gli interventi alle attrezzature ed agli spazi concessi in uso di cui al precedente punto 1) il Concedente garantisce alla Concessionaria la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'impianto ed alle relative vie di accesso, del proprio personale dipendente o di personale da essa incaricato, per compiere le opere necessarie alla manutenzione o per servizio. Ogni onere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è posto a carico della Concessionaria. -----

5) Dovranno essere rispettate le normative relative alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità, dei lavoratori , dipendenti o incaricati dalla Concessionaria ,addetti agli interventi manutentivi dell'impianto di telecomunicazione. La Concessionaria esonera espressamente il Concedente dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, per danni subiti da persone e cose connessi con la gestione di quanto concesso, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della società CK Hutchinson Network Italia S.p.A. -----

6) Per la concessione in uso di cui trattasi le parti concordano, secondo quanto previsto dall'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci:-----

a) Un canone annuo di euro 15.000,00 (quindicimila) per impianto "cositing", a decorrere dal 02/11/2019, che dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, sul conto corrente IBAN: IT79A0760102800000015871502.-----

Conseguentemente l'importo contrattuale per gli otto anni della durata della Concessione viene ad ammontare ad euro 120.000,00 (centoventimila), oltre l'aggiornamento ISTAT di cui alla successiva lettera f);-----

b) che, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, la Concessionaria dovrà dimostrare di aver sottoscritto fideiussione a garanzia, per tutta la durata del contratto (ovvero fino al 01/11/2027), pari ad un'annualità del canone (ovvero euro 15.000,00).-----

c) che il deposito cauzionale versato per la stipula delle precedenti convenzioni, pari ad euro 19.300,00 e così articolato imp. 1849/2004 di euro 16.246,32, imp. 1449/2010 di euro 1.544,76, imp. 1998/2015 di euro 1.508,92 su cap. 654000/11 del Bilancio del Comune di Scandicci, viene trattenuto a copertura del canone relativo al periodo 02/11/2019 - 12/02/2021 e che pertanto per l'anno 2021, entro la data del 30 Aprile, la Concessionaria dovrà versare al Comune di Scandicci l'importo C.O.S.A.P. pari ad euro 13.200,00 oltre ad aggiornamento ISTAT di cui alla successiva lettera f);-----

d) che i versamenti successivi annuali dovranno essere effettuati entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento;-----

e) che in caso di mancato pagamento del canone si applicherà quanto

previsto dagli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci;-----

f) che, a partire dall'anno 2021, l'importo del canone sarà soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;-----

g) che il versamento del canone dovrà essere effettuato da CK Hutchinson Network Italia S.p.A., indicando sempre come causale: "Canone annuale anno _____ per SRB Area a verde 'I Pratonì' codice sito FI 453".-----

h) che, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci, il canone potrà variare in corso di Concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o viceversa);-----

7) Il presente atto viene sottoscritto con validità di 8 (otto) anni, a decorrere dal 02/11/2019 senza possibilità di tacito rinnovo. -----

La Concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita deliberazione del Comune ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della succitata medesima scadenza. -----

La concessionaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, con richiesta formale da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite la posta elettronica certificata (PEC) almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. Resta inteso che la stessa dovrà versare il canone fino alla scadenza annuale della Convenzione. -----

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di

cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati da un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, dopo formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto. -----

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte del Concedente e senza dover corrispondere alla Concessionaria nessuna indennità risarcitoria, con un preavviso di almeno 90 giorni per emanazione di nuove normative, una volta verificata l'impossibilità di adeguamento dell'impianto concessionato. In tale evenienza, fatta salva la disattivazione dell'impianto non appena venisse riscontrato un pericolo a danno dei cittadini accertato dagli organi sanitari competenti, l'Amministrazione farà quanto nelle sue possibilità per individuare un nuovo apposito sito che garantisca livelli di copertura simili. -----

Al termine della convenzione, oppure prima in caso di risoluzione anticipata, la Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne e gli apparati tecnici a terra e a provvedere al ripristino dei luoghi, riportandoli nella loro condizione originaria. Eventuali opere realizzate, presso gli spazi concessi, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alla normativa edilizia ed urbanistica, comporteranno di diritto la risoluzione "de iure" della convenzione e dovranno essere rimosse, a cura e spese della

Concessionaria; in caso di inosservanza il Concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei confronti della Concessionaria, oppure acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le opere aggiunte senza versare alcun compenso alla Concessionaria. La Concessionaria è responsabile della gestione, conservazione, delle spese di manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che ha installato presso gli spazi concessi. -----

8) Nel caso in cui sulla installazione sia tecnicamente possibile ospitare altri soggetti operanti nel campo delle telecomunicazioni che ne facciano richiesta, la Concessionaria si impegna a concedere la propria autorizzazione in proposito. In tale circostanza il nuovo gestore in accordo con il Concedente, dovrà sottoscrivere apposita Convenzione per il rilascio della concessione che sarà soggetta al canone per impianti in Cositing di cui al comma 2 dell'art. 26 bis del Regolamento Cosap del Comune di Scandicci pari ad euro 15.000,00 (quindicimila). -----

9) Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico della Concessionaria. -----

10) Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto non sono soggette agli accertamenti per la lotta alla mafia in quanto di importo inferiore al tetto stabilito dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 pari ad € 150.000,00. -----

11) Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico,

per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.-----

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs. n. 101/2018.-----

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it].-----

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l'informativa completa al seguente url: [http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-](http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html)

[privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html](http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html) -----

12) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Firenze. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.-----

13) Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso. A tal fine la Concessionaria si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 131/1986, in quanto soggetto obbligato, a richiedere la registrazione del presente contratto entro i termini di cui all'art. 13 del suddetto D.P.R. 131/1986 e con le modalità di cui al Titolo II del suddetto D.P.R.. La Concessionaria si impegna, inoltre, a restituire

all'Amministrazione concedente, entro 60 giorni dal termine di scadenza della registrazione, copia del contratto registrato o ricevuta di avvenuta registrazione. Decorso tale termine, in caso di mancata registrazione, l'Amministrazione concedente si rivarrà sulla concessionaria per recuperare quanto dovuto ai fini del pagamento dell'imposta di registro, sanzioni e interessi e quanto altro conseguente al mancato o erroneo adempimento. ----

14) Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, la quale viene assolta mediante apposizione dei seguenti contrassegni su copia cartacea del presente contratto:-----

marca n. 1-----

marca n. 2-----

marca n. 3-----

Il presente Atto, predisposto in modalità elettronica e convertito in file PDF/A, consta di n. X (XX) pagine intere e di n. X (XX) righe della pagina, firme escluse, è approvato dalle Parti in quanto conforme alla loro volontà che lo sottoscrivono digitalmente, inclusi i files allegati al file del contratto. Le Parti dichiarano che i rispettivi certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il presente contratto è sottoscritto digitalmente a distanza dalla Concessionaria e dal Comune di Scandicci. Il Comune poi trasmette via P.E.C. i files, costituenti il contratto, alla Concessionaria. La data di conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1326 comma 1 c.c., è stabilita dalla "consegna effettuata" alla concessionaria della suddetta PEC.-----
